CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3134

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SULLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

—

Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria

Seduta del 27 giugno 1961

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema degli assegni familiari, secondo la legislazione in atto, si articola sulla base di settori distinti per categorie produttive.

Originariamente esso prevedeva quattro grandi settori: uno per tutte le categorie dell'industria; uno per l'agricoltura; uno per il commercio e le professioni e arti e uno per le categorie del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati. Tale ripartizione corrispondeva alla organizzazione sindacale dell'epoca che si esprimeva, appunto, in quattro grandi Confederazioni.

Con l'avvento del regime sindacale libero diverse categorie si sono distaccate dall'originaria ripartizione costituendo settori autonomi, cosicché oggi i settori sono saliti da quattro a nove:

a) industria;
b) agricoltura;
c) commercio e professioni e arti;
d) credito;
e) assicurazione;
f) servizi tributari appaltati;
g) artigianato;
h) lavorazione della foglia del tabacco;
i) giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con aziende editoriali.

Tale sezionamento del sistema, unito al particolarismo delle categorie, ha reso di fatto irrealizzabile il fine mutualistico che era alla base dell'istituto degli assegni familiari attraverso la valvola della devoluzione degli avanzi delle gestioni attive a favore delle gestioni deficitarie, con la conseguenza che per queste ultime i passivi patrimoniali sono andati assumendo cifre preoccupanti come nel settore dell'agricoltura (circa 80 miliardi) ed in quello dell'artigianato (circa 10 miliardi), mentre per le stesse categorie la gestione settoriale ha reso ardua, per la gravosità degli oneri in rapporto alla povertà del settore, la iniziativa dell'adeguamento degli assegni.

Cosicché la tecnica sindacale degli accordi di categoria, che ha presieduto finoggi

alla prassi della revisione delle prestazioni, ha generato la situazione, invero contraddittoria al principio mutualistico, che le categorie a più alto reddito hanno assicurato assegni maggiori mentre le categorie povere, quali quelle dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi tributari appaltati, sono rimaste bloccate ad assegni di misura inadeguata.

Si pone quindi l'esigenza di una revisione del sistema che faccia rientrare l'istituto degli assegni familiari nell'alveo della mutualità, anche se questo fine, per ragioni contingenti, debba essere perseguito con gradualità.

Questa esigenza fu già posta in rilievo dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che prospettò l'opportunità di un autonomo provvedimento che adeguasse i trattamenti per assegni familiari e definisse il problema del finanziamento su base di settore o di mutualità generale.

Certamente il criterio di una mutualità generale è più rispondente alle finalità dell'istituto degli assegni familiari e ai suoi caratteri nettamente previdenziali, senonché ragioni contingenti, che rilevano la loro validità dalle differenze molto sensibili delle misure di assegni fra le diverse categorie, consigliano di seguire il criterio di una unificazione graduale che, come primo passo, dovrebbe riunire in un solo gruppo le categorie similari.

Tale unificazione, secondo il parere emesso dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nell'assemblea del 28 marzo 1961, dovrebbe essere fatta sulla base dei seguenti criteri:

a) una tabella unica che raggruppi gli attuali settori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e delle professioni e arti, dell'artigianato e del tabacco;

b) una tabella unica per gli attuali settori del credito, dell'assicurazione e de. servizi tributari appaltati;

c) una tabella per i giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali. Questa tabella postula la sua autonomia unicamente dal fatto che il servizio degli assegni familiari per tale categoria è gestito non dalla Cassa unica per gli assegni familiari ma dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti professionistii

Il secondo passo dovrebbe tendere alla unificazione dei settori di cui alla lettera *a*) e *b*) lasciando – a motivo della diversità dell'Istituto gestore – la autonomia per i giornalisti professionisti di cui si è detto sopra.

Naturalmente, la misura degli assegni nell'ambito dello stesso gruppo e quindi della stessa tabella, dovrà essere unica per tutte le categorie comprese nella tabella e la parificazione potrà essere conseguita sulla base della categoria avente l'assegno più alto.

Pertanto, per le categorie comprese nella tabella *A*) l'assegno dovrebbe essere nell'attuale misura dell'industria, e cioè:

lire 178 giornaliere per i figli;
lire 127 giornaliere per il coniuge;
lire 55 giornaliere per gli ascendenti.

La parificazione gioverà ai lavoratori dell'artigianato, i cui assegni sono attualmente nella misura di: lire 120 per i figli, lire 85 per il coniuge e lire 55 per gli ascendenti, nonché a quelli dell'agricoltura, i cui assegni sono, per gli impiegati, in lire 167 per i figli, lire 116 per il coniuge e lire 55 per gli ascendenti e per gli operai in lire 135 per i figli, lire 85 per il coniuge e lire 55 per gli ascendenti.

Analogamente per le categorie comprese nella tabella *B*) la parificazione dovrà avvenire nella misura del credito che è di lire 6.500 mensili tanto per i figli come per il coniuge e gli ascendenti.

L'unificazione porterà un sensibile vantaggio sia ai lavoratori dell'assicurazione, le cui misure di assegni attualmente sono di lire 4.576 mensili per i figli, lire 3.562 per il coniuge e lire 1.898 per gli ascendenti, sia ai lavoratori dei servizi tributari appaltati le cui misure sono di lire 4.160 per i figli, lire 2.808 per il coniuge e lire 1.430 per gli ascendenti.

È da rilevare, per quanto riguarda i servizi tributari appaltati, che una delle due categorie appartenenti all'attuale settore ha già concordato sindacalmente un aumento di lire 1.000 per ciascuna delle predette misure per cui, almeno per i figli non si andrebbe molto lontano dalle misure del credito, ma analogo aumento non è stato possibile realizzare per i dipendenti degli appaltatori delle imposte di consumo che costituiscono l'altra categoria dell'attuale settore.

È infine da rilevare che due proposte di legge dell'onorevole Preti alla Camera tendono a parificare anche gli assegni dell'assicurazione e dei servizi tributari a quelli del credito nella misura unica di lire 6.500 per ogni beneficiario.

È quindi da concludere che anche per queste categorie è in marcia la tendenza alla parificazione col credito, per cui la proposta di unificazione trova il terreno maturo alla sua realizzazione.

Nessuna innovazione è prevista per i giornalisti professionisti i quali fruiscono degli assegni familiari pari a quelli dell'industria.

Secondo le linee sopra enunciate sono state compilate le tre Tabelle *A*) *B*) e *C*) che sono annesse alla legge.

Per il *finanziamento* appare preferibile il criterio di un contributo unico per le categorie di ciascuna tabella.

Tenuto conto che le condizioni dell'agricoltura non consentono di applicare per i salariati una aliquota contributiva corrispondente all'onere delle prestazioni, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha espresso l'avviso che l'onere derivante dalla parificazione degli assegni dei salariati agricoli con le altre categorie della tabella, non coperto dagli attuali contributi, debba essere «sostenuto dal concorso solidale della generalità dei contribuenti attraverso lo strumento fiscale».

Il problema del finanziamento ha riproposto il tema della base imponibile contributiva.

Attualmente vigono, nel campo degli assegni familiari, un limite contributivo massimo e un limite contributivo minimo.

La conservazione del massimale appare non corrispondere più ad una esigenza logica. Sorto per tutte indistintamente le forme di previdenza sociale, esso è stato abolito per tutti gli altri settori della previdenza medesima con la legge 4 aprile 1952, n. 218, sopravvivendo nel campo degli assegni familiari e della Cassa integrazione. Esso appare, però, un residuo anacronistico nel quadro del nostro sistema previdenziale e certamente in aperto contrasto con il principio mutualistico che deve informare anche questi due istituti i quali, con tutte le loro particolarità, costituiscono fondamentalmente istituti con nette caratteristiche previdenziali certamente rientranti nelle moderne forme della sicurezza sociale.

L'abolizione del massimale, oltre che ripartire gli oneri in rapporto alle effettive potenzialità economiche delle categorie, che si evidenziano in forma diretta dal livello retributivo, porrà termine a quel fenomeno che falsa l'entità dell'onere contributivo presentando aliquote di contribuzione di gran lunga superiori alla reale incidenza.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha espresso parere favorevole alla abolizione dei massimali in discorso, tuttavia proponendo che per un triennio sia stabilito un massimale di lire 2.500 giornaliere.

Le norme del disegno di legge si informano ai concetti sopra illustrati ed accolgono le proposte formulate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro col parere del 28 marzo 1961 che qui si riproduce al fine di consentire la rilevazione della rispondenza delle norme del provvedimento alle indicazioni contenute nel parere.

PARERE DEL " CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO " SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE NORME CONCERNENTI GLI ASSEGNI FAMILIARI E LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA CASSA PER L'INTEGRAZIONE DEI GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL' INDUSTRIA

(Assemblea del 28 marzo 1961).

Conclusioni in base ai motivi precedentemente esposti.

IL CONSIGLIO

esprime il suo compiacimento per la sostanziale corrispondenza del disegno di legge ad un suo precedente voto e ritiene che, in attesa dell'auspicata riforma generale della previdenza sociale, il previsto riordinamento degli assegni familiari costituisca un indubbio progresso; e pertanto esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge, formulando tuttavia le seguenti proposte:

I. — Per quanto riguarda le prestazioni: una ulteriore unificazione dei settori raggruppando le attività economiche, compresa l'agricoltura, in due soli settori, oltre a quello dei giornalisti professionisti gestito dall'I. N.-P. G. I. e cioè:

a) industria, agricoltura, commercio, professioni ed arti, artigianato e tabacco;

b) credito, assicurazione, servizi tributari appaltati.

Quanto all'agricoltura, premesso che il suo sistema previdenziale richiede un organico riesame di tutte le gestioni e ritenuto che esso deve essere sostenuto dal concorso solidale della generalità dei contribuenti attraverso lo strumento fiscale, propone:

a) che le prestazioni siano uniformate a quelle dell'industria,

b) che il finanziamento avvenga secondo i seguenti criteri:

1°) per la eliminazione del disavanzo patrimoniale, accertato alla data di entrata in vigore della emananda legge, con il concorso degli altri settori;

2°) per i maggiori oneri derivanti dalle nuove norme e non coperti dagli attuali contributi per i lavoratori agricoli, con la suddetta forma di intervento della collettività;

3°) suggerisce inoltre per il settore agricolo la parità di trattamento con gli altri settori anche in materia di agevolazione ai figli studenti.

II. — Per quanto riguarda le contribuzioni:

a) propone la revisione delle aliquote sulla base delle statistiche da aggiornare al momento della redazione del testo definitivo e l'adozione di una aliquota unica per ciascuno dei due settori, con la sola differenziazione del settore agricolo, per il quale la aliquota dovrà essere fissata in relazione alla entità dell'intervento dello Stato;

b) pur aderendo al principio dell'abolizione del massimale, ne propone la graduale applicazione con la seguente norma transitoria: « Per la durata di un triennio viene stabilito, per tutti i settori, un massimale di lire 2.500 giornaliere ».

Per quanto riguarda il Comitato speciale per gli assegni familiari: ferma la rappresentanza paritetica delle categorie professionali prevista nello schema (articolo 11, comma c), propone che gli esperti nominati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale non abbiano diritto di voto.

IL CONSIGLIO

rivolge inoltre al Governo le seguenti raccomandazioni:

1°) che, tenendo presente quanto disposto per il settore agricolo dalla legge 17 dicembre 1958, n. 206, venga posta allo studio la possibilità di un intervento dello Stato nel settore degli assegni familiari per l'artigianato, allo scopo di sanare le passività future risultanti dalla incidenza delle

disposizioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato;

2°) che si ponga allo studio la trasformazione del sistema di erogazione delle prestazioni in agricoltura, allo scopo di esaminare la possibilità di immetterle nel sistema generale in un congruo periodo di tempo;

3°) che i termini per le controversie in materia di assegni familiari vengano uniformati a quelli fissati per le controversie relative ad altre forme di previdenza sociale (invalidità, vecchiaia e tubercolosi);

4°) che il termine di prescrizione del diritto del lavoratore agli assegni familiari venga elevato a due anni, come è stabilito per il diritto dell'I. N. P. S. al contributo;

5°) che si ponga allo studio la emanazione di norma legislative e di provvedimenti amministrativi per la prevenzione e la repressione delle gravi e frequenti infrazioni che si verificano nel campo degli assegni familiari.

* * *

Nella formulazione del provvedimento si è seguita la tecnica della modifica degli articoli del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, in guisa da mantenere all'istituto i caratteri di completezza legislativa che hanno consigliato l'emanazione dello stesso testo unico.

Le norme del disegno di legge, seguono, pertanto, l'ordine dispositivo dei corrispondenti articoli del testo unico. Di queste norme alcune hanno carattere innovativo incidendo sulla struttura dell'istituto, altre hanno carattere coordinatorio delle vecchie formule alla nuova struttura dell'istituto.

Le norme del primo gruppo sono costituite dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 e 13.

Con essi si dispone:

a) *Art. 1.* — La parità di tutte le categorie nel godimento degli assegni familiari per i figli, eliminando il limite dei 14 anni posto per l'agricoltura (comma 1°) e la corresponsione degli assegni anche per la durata degli studi universitari nell'ambito della durata legale del corso e in ogni caso non oltre il 26° anno di età, modificando la originaria disposizione che limitava gli assegni familiari per gli studenti al 21° anno di età (comma 2°). La modifica corrisponde a una istanza riconosciuta giusta di non pregiudicare l'andamento degli studi superiori anche in aderenza ai fini del nuovo piano della scuola;

b) *Art. 3.* — La elevazione a due anni del termine di prescrizione del diritto agli assegni familiari attualmente stabilito in un anno, estendendo in tal modo agli assegni, secondo una raccomandazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la prescrizione biennale prevista per i contributi dall'articolo 32 del testo unico;

c) *Art. 4.* — La corresponsione del contributo sull'*intera* retribuzione corrisposta al lavoratore, ciò che comporta l'abolizione del massimale;

d) *Art. 5.* — La istituzione di tre tabelle di assegni e di contributi, in sostituzione delle attuali nove, così articolate:

1°) Tabella *A*), per le aziende esercenti attività di natura industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in economia di natura industriale e le operazioni di carico e scarico dei porti; per le aziende esercenti attività di natura agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti; per le aziende esercenti attività artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonché di quelli assunti specificatamente per la essiccazione della foglia verde presso detti magazzini;

2°) Tabella *B*), per le aziende esercenti attività di credito; per le aziende esercenti attività di assicurazione e per le aziende esercenti servizi tributari appaltati;

3°) Tabella *C*), per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali;

e) *Art. 8.* — La costituzione di una sola gestione nella Cassa, in luogo delle attuali otto gestioni, con contabilità unica delle prestazioni e dei contributi, ciò che attuerà una mutualità piena del gettito dei contributi;

f) *Articoli 9 e 11.* — L'inserimento, fra le spese obbligatorie della gestione, dei contributi a favore dei tre istituti di addestramento professionale delle categorie dell'industria (I. N. A. P. L. I.), del commercio (E.N.A.L.C.) e dell'artigianato (I.N.I.A.S.A.), in guisa da assicurare ad essi, secondo il desiderio delle corrispondenti categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori, un contributo a carattere ordinario e permanente per lo svolgimento della loro attività.

Il trasferimento dei predetti istituti nella sfera dell'articolo 50 comporta la modifica del successivo articolo 53 per la parte che si riferiva agli istituti medesimi;

g) *Art. 12.* — La riorganizzazione del Comitato speciale che sovraintende alla Cassa.

La abolizione dei settori, i quali, potendo funzionare in forma autonoma, postulavano una rappresentanza adeguata (in fatto tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre dei lavoratori per ogni settore), consente, con la unificazione, un ridimensionamento delle rappresentanze sindacali ed una giusta proporzionalità secondo la entità delle categorie. La rappresentanza viene prevista nei seguenti termini: tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori del l'industria; due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti; due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori rispettivamente dell'artigianato, della foglia del tabacco, del credito, dell'assicurazione, dei servizi tributari appaltati; due rappresentanti delle cooperative.

Una novità è rappresentata dalla inclusione nel Comitato della rappresentanza delle cooperative (due membri) che le precedenti norme non prevedevano, ma che appare giusto includere costituendo le cooperative una forza economica non rappresentata dalle Organizzazioni sindacali delle aziende;

h) *Art. 13.* — Il conferimento al Comitato della facoltà di fare proposte per la determinazione dei contributi e degli assegni.

Trattasi di una innovazione di grande portata che tende a conferire all'organo tecnico di specifica competenza un potere di iniziativa nella dinamica dell'istituto degli assegni familiari.

L'innovazione tiene conto del fatto che l'iniziativa sindacale, alla quale è doveroso riconoscere grandi meriti nello sviluppo dello istituto, si è svolta con un accentuato frazionismo e senza un indirizzo unitario che tenesse conto della esigenza di un coordinamento fra i diversi settori. Ciò ha portato ad una sperequazione delle misure degli assegni e ad un particolarismo settoriale che ha finito per dare alle categorie a più alto reddito assegni maggiori, mentre la forza sindacale non è riuscita a superare le resistenze alla perequazione frapposte per le categorie deboli, le quali, pertanto, sono rimaste ancorate ad assegni di misura inadeguata.

Certamente l'iniziativa sindacale, anche attraverso il sistema degli accordi categoriali, continuerà a giocare un grande ruolo nella dinamica degli assegni, ma essa dovrà essere ricondotta e svilupparsi sul piano più vasto delle esigenze unitarie di tutte le categorie inserite nel sistema.

Il secondo gruppo di norme, costituito dagli articoli 2, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 contiene modifiche alla lettera degli articoli del testo unico che facevano riferimento ai settori ora soppressi.

L'articolo 20 abroga norme non più corrispondenti alla nuova struttura del sistema.

Infine con gli articoli 21 e 22 viene stabilito:

a) la soppressione dei settori e la devoluzione delle loro attività e passività alla gestione unificata, nonché l'abolizione del massimale contributivo (articolo 21). Restano in vigore gli attuali minimali con la variazione di quello del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati che viene portato a lire 600, per uniformarlo alla misura attualmente vigente per i servizi tributari e di quello dei pescatori che viene portato a lire 500 allineandolo alla misura delle altre categorie della tabella *A*);

b) il contributo dello Stato per gli assegni familiari nell'agricoltura che è già previsto dalla legge 17 dicembre 1958, n. 1206 (articolo 22). Il contributo medesimo è riferito per i primi tre anni alla misura prevista dalla legge richiamata, nella considerazione che nel triennio, per il quale il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha proposto un massimale contributivo di lire 2.500 giornaliere, si evidenzieranno in forma concreta le basi finanziarie reali della gestione.

Con l'articolo 23 viene ridotto, in conseguenza della elevazione del massimale, il contributo per la Cassa integrazione, che scende dallo 0,60 per cento allo 0,20 per cento.

Con l'articolo 24 viene stabilito, per un triennio, un massimale retributivo di lire 2.500 giornaliere per il pagamento dei contributi.

Le tabelle riproducono le seguenti misure di assegni e di contributi:

1. – *Tabella* A. — *Industria, agricoltura, commercio, artigianato, tabacco.*

Assegni settimanali:

lire 1.068 per i figli;
lire 762 per il coniuge;
lire 330 per gli ascendenti;

corrispondenti a lire 178 giornaliere per i figli, lire 127 per il coniuge e lire 55 per gli ascendenti.

Contributo:

a) per gli operai agricoli: lire 110,10 per giornata di lavoro;

b) per tutte le altre categorie: 16,35 per cento sulla retribuzione lorda.

Quest'ultima aliquota risulta costituita:

a) per il 15,45 per cento dal contributo di equilibrio calcolato col massimale di lire 2.500 giornaliere;

b) per lo 0,90 per cento per l'assorbimento dei disavanzi patrimoniali accumulatisi nella vecchia gestione.

2. - *Tabella* B. — *Credito, assicurazione, servizi tributari appaltati.*

Assegni mensili:

lire 6.500 sia per i figli che per il coniuge e per gli ascendenti.

Contributo:

18 per cento della retribuzione lorda calcolata col massimale di lire 2.500 giornaliere.

Tale aliquota risulta costituita:

a) per il 17,10 per cento dal contributo di equilibrio;

b) per lo 0,90 per cento per l'assorbimento dei disavanzi patrimoniali accumulatisi nella vecchia gestione.

3. - *Tabella* C. — *Giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con aziende editoriali.*

Assegni mensili:

lire 4.628 per i figli;
lire 3.302 per il coniuge;
lire 1.430 per gli ascendenti.

Contributo:

10,80 per cento della retribuzione lorda calcolata col massimale di lire 2.500 giornaliere.

Nella determinazione delle misure dei contributi delle tabelle *A* e *B*, corrispondenti ai due nuovi settori della Cassa unica per gli assegni familiari, si è tenuto conto di due specifiche esigenze: da un lato non gravare in forma pesante sulle aziende; dall'altro predisporre un sistema che tenda a raggiungere una situazione di equilibrio di esercizio e un riassorbimento graduale dell'attuale *deficit* patrimoniale che si aggira sui 90 miliardi.

L'aliquota della tabella *A*, 16,35 per cento delle retribuzioni entro il massimale di lire 2.500 giornaliere è preventivata per un 15,45 per cento in una quota che è stata considerata in via di approssimazione vicina a quella di equilibrio e per uno 0,90 per cento a recupero del *deficit* patrimoniale cui si è accennato.

Parimenti l'aliquota della tabella *B*, 18 per cento delle retribuzioni entro il massimale di lire 2.500 giornaliere, è preventivata per un 17,10 per cento in una quota approssimativa di equilibrio e per uno 0,90 per cento a recupero del *deficit* patrimoniale.

Tali aliquote sono state contenute al disotto degli stretti termini di equilibrio nella considerazione che la progressiva applicazione della legge sull'obbligatorietà dei contratti collettivi, estendendo le pattuizioni collettive a rapporti che sfuggivano alla disciplina sindacale delle retribuzioni, incrementerà il gettito contributivo oltre i dati oggi considerati.

Secondo questi dati, le retribuzioni soggette a contribuzione, nell'ambito del massimale di lire 2.500 giornaliere, ammontano per le aziende della *tabella* A a lire 2.527.200 milioni, talché si ha un gettito contributivo di 390.452,4 milioni per l'aliquota 15,45 per cento e di lire 22.744,8 milioni per l'aliquota 0,90 per cento:

mentre per la *tabella* B l'ammontare delle retribuzioni. calcolato nel massimale di lire 2.500 giornaliere in lire 120.500,5 milioni, fornisce un gettito di lire 20.605,5 milioni per l'aliquota 17,10 per cento e di lire 1.084,5 milioni per l'aliquota 0,90 per cento;

aggiungendo il gettito contributivo dell'aliquota per i salariati agricoli in lire 11.322 milioni, il contributo dello Stato in lire 11.380 milioni e lire 339 milioni di contributi per gli apprendisti, *si ha un ammontare annuo di entrate di lire 457.630 milioni.*

Di contro, l'ammontare delle erogazioni sono costituite per la tabella *A* in lire 452.209 milioni (di cui lire 60.795 milioni rappresentano gli assegni per i salariati agricoli) e per la tabella *B* in lire 20.610 milioni con un *totale di spese di lire 472.819 milioni all'anno.*

Trattandosi di calcoli che la elevazione del massimale non può che far considerare di larga approssimazione, e considerata la progressiva normalizzazione sindacale della materia retributiva attualmente in corso, *si ha motivo di ritenere che le risultanze della prima applicazione del nuovo ordinamento potranno presentare un equilibrio del sistema e un inizio del risanamento della gestione.*

Per quanto riguarda la tabella *C*, per i giornalisti professionisti a rapporto d'impiego, l'aliquota del 10,80 per cento, sempre nell'ambito del massimale di lire 2.500 giornaliere, costituisce il contributo di equilibrio.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono così modificati:

« Il limite di età di 14 anni di cui al precedente comma è elevato a 18 anni qualora i figli, salvo quanto è previsto dall'articolo 10, siano conviventi con i genitori e a loro carico e non svolgano attività comunque retribuita.

Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'Università ».

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico predetto è così modificato:

« Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 23 del testo unico predetto è così modificato:

« Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di due anni ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 27 del testo unico predetto è così modificato:

« Il contributo per gli assegni familiari è dovuto sull'intero ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ciascun prestatore di lavoro ».

ART. 5.

L'articolo 33 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro è fissata nelle tabelle di seguito indicate annesse al presente testo unico:

1°) Tabella *A*, per le aziende esercenti attività di natura industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in economia di natura industriale e le operazioni di carico e di scarico dei porti; per le aziende esercenti

attività di natura agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti; per le aziende esercenti attività artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonché di quelli assunti specificatamente per la essicazione della foglia verde presso detti magazzini;

2°) Tabella *B*, per le aziende esercenti attività di credito; per le aziende esercenti attività di assicurazione e per le aziende esercenti servizi tributari appaltati;

3°) Tabella *C*, per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

Alle società e agli enti cooperativi e consorziali in genere si applicano le tabelle suddette secondo l'attività da essi esercitata.

Le aziende municipalizzate provvedono all'aplicazione delle norme sugli assegni familiari nei riguardi dei propri dipendenti ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.

L'appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie è determinata sulla base della appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro presso cui sono occupati ».

ART. 6.

L'articolo 34 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sarà stabilito quale delle tabelle indicate nell'articolo 33 si debba applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate dall'articolo citato, né tra gli enti contemplati dagli articoli 79 a 81.

Il decreto di cui al comma precedente obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni relative agli assegni familiari applicabili per le categorie delle corrispondenti tabelle ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 37 del predetto testo unico è così modificato:

« Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari

sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione ».

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 48 del predetto testo unico è così modificato:

« La Cassa ha una sola gestione con contabilità unica delle prestazioni e dei contributi.

Essa è amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento ».

ART. 9.

L'articolo 50 del predetto testo unico è così modificato:

« Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa, una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, nonché i contributi, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, a favore dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I. N. A. P. L. I.), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E. N. A. L. C.) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I. N. I. A. S. A.).

Sulle attività nette di ciascun esercizio della gestione, una quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato predetto, è destinata a un fondo di riserva per far fronte ad eventuali passività della gestione negli esercizi futuri.

Le attività residue di ciascun esercizio sono destinate agli scopi di cui all'articolo 53 nei limiti che saranno fissati in base allo articolo 51.

I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto ac-

crediterà alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito dei suoi investimenti ».

ART. 10.

L'articolo 51 del predetto testo unico è così modificato:

« Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, a determinare, sulle attività residue di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, la quota parte delle disponibilità per gli scopi previsti dall'articolo 53 ».

ART. 11.

L'articolo 53 del predetto testo unico è così modificato:

« Le disponibilità risultanti a norma dell'articolo 51 sulle attività residue previste al penultimo comma dell'articolo 50 sono destinate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari:

a) per una quota parte nei confronti di Enti di diritto pubblico, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 50, aventi per scopo la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori di altre categorie;

b) per la rimanenza a favore di iniziative dirette alla tutela dell'istituto familiare.

ART. 12.

L'articolo 54 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Sovraintende alla Cassa unica il Comitato speciale per gli assegni familiari, presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e in sua vece dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

a) il direttore generale della previdenza e della assistenza sociale e il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria; due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori del

commercio e delle professioni e arti; due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori rispettivamente dell'artigianato, della foglia del tabacco, del credito, dell'assicurazione, dei servizi tributari appaltati; due rappresentanti delle cooperative. La nomina dei predetti rappresentanti è fatta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;

d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, un rappresentante del Ministero della marina mercantile e un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i membri indicati alle lettere *a*), *b*), *d*) e per ciascuna delle rappresentanze delle categorie indicate alla lettera *c*) può essere nominato un membro supplente.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può nominare esperti che abbiano particolare competenza nella materia; essi non hanno diritto di voto.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni.

I membri nominati in sostituzione di coloro che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale durano in carica fino al termine di scadenza dei membri che furono chiamati a sostituire.

Il Comitato può costituire commissioni particolari per l'esame dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni e per lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno.

Alle riunioni del Comitato interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o in sua vece uno dei vice direttori generali da lui designato, e possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi, per l'esame di questioni particolari, i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle Amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse ».

ART. 13.

Il n. 3) dell'articolo 55 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« 3) fare proposte per la determinazione dei contributi e degli assegni ».

ART. 14.

Al secondo comma dell'articolo 56 del predetto testo unico sono soppresse le parole: « e delle relative sezioni ».

ART. 15.

Le parole « Nel settore dell'agricoltura » contenute nell'articolo 65 del predetto testo unico sono sostituite dalle seguenti: « Per l'agricoltura ».

ART. 16.

L'articolo 67 del predetto testo unico è così modificato:

« Agli impiegati e dirigenti di aziende agricole, al personale che risulti occupato in attività agrarie ed in lavorazioni connesse, complementari od accessorie per le quali non si applichi la procedura stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di attuazione del regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138, nonché al personale dipendente da datori di lavoro tenuti ad applicare la tabella *A* per effetto del decreto emanato a norma degli articoli 34 e 81 del presente testo unico, gli assegni familiari sono corrisposti secondo le norme di cui agli articoli seguenti ».

ART. 17.

All'articolo 76 del predetto testo unico sono soppresse le parole « del settore ».

ART. 18.

L'articolo 81 del predetto testo unico è così modificato:

« Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici non escluso dall'applicazione delle disposizioni relative agli assegni stessi a norma dell'articolo 79 del presente testo unico, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e coi Ministri interessati, sarà stabilito quale delle tabelle previste nel precedente articolo 33 debba essere applicata al personale predetto, avuto riguardo alle affinità che esso presenta con le categorie ivi indicate ».

ART. 19.

Al titolo III del predetto testo unico le parole « Norme particolari di settori » sono sostituite dalle seguenti: « Norme particolari ».

Le intestazioni dei capi I, II, III e IV sono così modificate:

« Capo I: per l'industria, l'artigianato, il commercio e le professioni e arti e la lavorazione della foglia del tabacco ».

« Capo II: per l'agricoltura ».

« Capo III: per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati ».

« Capo IV: per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali ».

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 20.

Il secondo comma dell'articolo 49, l'articolo 52 e l'articolo 64 del testo unico predetto sono abrogati.

ART. 21.

Sono soppressi i settori costituiti nella Cassa unica per gli assegni familiari dalle norme anteriori alla presente legge e le loro attività e passività sono devolute alla gestione unica istituita con la presente legge.

Sono abrogati i limiti massimi della retribuzione previsti dalle norme anteriori alla presente legge ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari.

Restano in vigore i limiti minimi previsti agli stessi fini dalle norme vigenti. Per le categorie di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge detto limite minimo è stabilito in lire 600 giornaliere.

Il salario convenzionale previsto nel primo comma dell'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è elevato a lire 500 giornaliere.

ART. 22.

Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura, è contenuto nella misura annua indicata dall'articolo 2 della legge 17 dicembre 1958, n. 1206.

Successivamente al periodo predetto il contributo stesso sarà determinato annualmente con la legge del bilancio dello Stato.

ART. 23.

Il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è fissato nella misura dello 0,20 per cento della retribuzione, determinata nei modi e nei limiti stabiliti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

ART. 24.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

Per un triennio a decorrere dalla data predetta è stabilito, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, un massimale retributivo di lire 2.500 giornaliere.

A decorrere dal 1° luglio 1964 il pagamento dei contributi predetti sarà effettuato sull'intera retribuzione.

ART. 25.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazione e modifica dei contributi.

TABELLA *A*).

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO

Per le aziende esercenti attività di natura industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in economia di natura industriale e le operazioni di carico e di scarico dei porti; per le aziende esercenti attività di natura agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti; per le aziende esercenti attività artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonché di quelli assunti specificatamente per la essiccazione della foglia verde presso detti magazzini.

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

A) ASSEGNI SETTIMANALI.

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6 di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto:

Dirigenti, impiegati ed operai:

Per ciascun figlio	L.	1.068
Per il coniuge	»	762
Per ciascun ascendente	»	330

B) CONTRIBUTO

(a carico del datore di lavoro)

Misura:

a) per gli operai agricoli addetti alle colture e all'allevamento del bestiame esclusi quelli comunque addetti alle macchine mosse da agenti inanimati: lire 110,10 per giornata di lavoro;

b) per tutte le altre categorie: 16,35 per cento sulla retribuzione lorda.

C) AMMONTARE MINIMO DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO:

Lire 500 giornaliere.

TABELLA *B*).

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO.

– Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca nazionale del lavoro, Istituto di San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena);

– Banche di interesse nazionale (Banca commerciale italiana, Credito italiano, Banco di Roma);

– Banche di provincia: Banche popolari, Agenti di credito; Banchieri privati, Istituti finanziari; Casse rurali, agrarie, enti ausiliari; Agenti di cambio; Commissionari di borsa e cambiavalute; Casse di risparmio; Monti di credito su pegno di 1ª e 2ª categoria; Federazioni regionali delle Casse di risparmio; Enti equiparati; Esattorie; Tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno;

– Imprese assicuratrici, agenti e subagenti di assicurazione;

– Servizi tributari appaltati.

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1: 26).

Aventi diritto:

Dirigenti, impiegati ed operai:

Per ciascun figlio	L.	6.500
Per il coniuge	»	6.500
Per ciascun ascendente	»	6.500

B) CONTRIBUTO

(a carico del datore di lavoro)

Misura: 18 per cento sulla retribuzione lorda.

C) AMMONTARE MINIMO DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO:

Lire 600 giornaliere.

TABELLA *C*).

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO

Per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1: 26)

Per ciascun figlio	L.	4.628
Per il coniuge	»	3.302
Per ciascun ascendente	»	1.430

B) CONTRIBUTO

(a carico del datore di lavoro)

Misura: 10,80 per cento sulla retribuzione lorda.

C) AMMONTARE MINIMO DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO:

Lire 500 giornaliere.